

# Emissioni inquinanti e moleste

IL PROBLEMA INTERPRETATIVO DELL'ART. 674 C.P.

DI **AVV. MASSIMILIANO PASSALACQUA\***

L'art. 674 c.p. dispone che "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda fino a Euro 206".

La norma succitata è stata introdotta precipuamente con lo scopo di apprestare tutela penale a tutta una serie di fenomeni molto fastidiosi e nocivi per la salute umana, ma che non trovavano tempestiva o adeguata considerazione da parte del legislatore.

Il campo di intervento privilegiato dell'art. 674 c.p. è tradizionalmente rappresentato dal fenomeno delle emissioni inquinanti in atmosfera originate da attività industriali; particolare importanza assume la seconda parte della norma in commento, nella parte in cui sanziona le emissioni di gas, vapori o di fumi dannosi e molesti per l'incolumità pubblica, che risulta per l'appunto essere il bene giuridico tutelato dalla disposizione legislativa in commento.

L'incolumità pubblica si identifica tradizionalmente con l'insieme di tutte le condizioni garantite dall'apparato normativo che riguardano la sicurezza della vita, dell'integrità fisica e della sanità delle persone in genere.

Parimenti, nel concetto di "molestia" vengono fatte rientrare tutte quelle situazioni di disagio, fastidio, disturbo e comunque turbamento della tranquillità e della quiete che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione.

Anteriormente all'emanazione della prima legge antimog nel 1966 (Legge 615/1966), l'art. 674 c.p. ri-

sultava essere l'unico mezzo di difesa contro le forme di inquinamento atmosferico.

Gli interventi normativi di settore sul finire degli anni '90 con il D.P.R. 203/1988 e recentemente con il D.lgs. 152/2006, non hanno scalfito la vitalità della disposizione penal-codicistica e la sua vocazione di tutela primaria al bene della salute pubblica, contro attività inquinanti legate alle emissioni di origine industriale.

Proprio per quello che attiene a quest'ultima tipologia di inquinamento la giurisprudenza si è costantemente pronunciata per una piena compatibilità a titolo di concorso della contravvenzione in esame con la normativa speciale succitata, segnatamente con l'art. 20 della L. 615 del 1966 e successive modifiche del D.P.R. 203/1988 e D.lgs. 152/2006.

Giustappunto, tale indirizzo è corroborato dalla diversità dei beni giuridici tutelati dalle due norme e dalla loro diversità strutturale: la contravvenzione codicistica è posta a specifico presidio della pubblica incolumità, mentre la finalità diretta ed immediata della normativa di settore sembra essere la salvaguardia dell'ecosfera da emissioni inquinanti (qualità dell'aria in sintesi), unitamente - in via mediata - alla preservazione della salute umana dagli effetti nocivi, che tali emissioni possono provocare nel medio/lungo periodo.

È importante ribadire però, che se da un lato non vi sia margine di incertezza in ordine alla idoneità ad "offendere" dell'emissioni inquinanti, quali possono essere quelle originate dalle attività industriali *latu sensu*, dall'altro è opportuno precisare che l'art. 674 c.p. contempla un'ipotesi contravvenzionale di pericolo, quindi non è necessario che si verifichi un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente la sola attitudine concreta delle emissioni ad offendere o molestare.

Valutando attentamente il tenore letterale della seconda parte dell'art. 674 c.p. ed i suoi collegamenti con la normativa di settore, sorge un pro-

blema interpretativo di difficile soluzione, relativo al tenore semantico dell'inciso "nei casi non consentiti dalla legge".

Il dibattito si sviluppa principalmente rispetto a tutte le emissioni derivanti dallo svolgimento di attività che trovano la loro disciplina nella L. 615/1966 e nel D.P.R. 203/1988 (ora regolate dall'art. 267 e ss. del D.lgs. 152/2006).

Un primo orientamento riparte dalle considerazioni testè evidenziate con riferimento alla configurabilità del concorso tra l'art. 674 c.p. e la normativa specialistica di settore, pronunciandosi nel senso che le disposizioni in esame operano su due piani autonomi e distinti.

Secondo tale indirizzo, l'art. 674 c.p. costituirebbe diretta attuazione dell'art. 32 della Costituzione pertanto, le emissioni per essere consentite devono rispettare il limite di tollerabilità rispetto ai beni costituzionalmente tutelati della salute umana e dell'ambiente.

Partendo da queste premesse la giurisprudenza ha individuato quale logico corollario di questa impostazione l'art. 844 c.c. il quale recita che "il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi".

A tal proposito, la Cassazione ha sempre ribadito che nell'espressione "casi non consentiti dalla legge" rientrano non solo le ipotesi espressamente vietate dalla legge, ma financo quelle non consentite dall'art. 844 del codice civile.

Pertanto, nell'inciso in commento possono essere pacificamente ricompresi i casi in cui vi è il superamento delle soglie di emissione fissate dalla normativa di settore, ma che – anche nei casi di attività esercitata attraverso il rilascio di regolare titolo amministrativo abilitante e nel rispetto dei limiti tabellari imposti dalla normativa speciale – la contravvenzione è pur sempre configurabile alla stregua dei criteri civilistici; ciò in quanto la natura giuridicamente molesta non può ritenersi esclusa per il solo fatto che sia inferiore ai limiti massimi di tolleranza fissati dalla legge.

Dall'anno 2000 tuttavia, la Cassazione ha modificato sostanzialmente il suo orientamento sul punto, asserendo che "non basta l'affermazione che le emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli standard fissati dalla legge, mentre quando le emissioni pur essendo contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato o arrechino concretamente fastidio alle persone, superando la normale tollerabilità, si applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell'art. 844 c.c."

Da tale pronuncia si evince dunque che non sarebbe configurabile il reato contravvenzionale ex art. 674 c.p. nel caso in cui le emissioni in atmosfera

provengano da un'attività regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti tabellari previsti dalle leggi speciali in materia di inquinamento atmosferico.

Si sostiene che l'art. 844 c.c. sia diretto a tutelare un interesse diverso rispetto a quello proprio della fattispecie in esame e più in particolare posto a garanzia del libero godimento della proprietà privata, destinato in definitiva a proteggere interessi di natura individuale e privatistica e non la pubblica incolumità posta a fondamento della contravvenzione ex art. 674 c.p.

Il dibattito è stato ripreso con una sentenza del settembre 2008, relativa al presunto inquinamento elettromagnetico provocato da Radio Vaticana.

La Corte di Cassazione Sez. III, ebbe a precisare che l'art. 674 c.p., non si riferisce a due ipotesi distinte, ma ad un solo reato di cui la seconda ipotesi non sarebbe che specificazione della prima.

In tal modo, tutte le fattispecie previste dalla contravvenzione in oggetto rientrerebbero in un'unica ipotesi di reato, che non sarebbe configurabile nel caso di emissioni provenienti da attività regolarmente autorizzate o da attività previste e disciplinate da atti normativi speciali e purché siano contenute nei limiti tabellari previsti dalla legge speciale.

Quindi l'elemento imprescindibile, per poter addivenire ad un giudizio di responsabilità ai sensi dell'art. 674 c.p. è rappresentato dal superamento degli standard previsti dalle prescrizioni di settore.

Anche se quest'ultimo sembra essere l'indirizzo interpretativo dominante, nei tribunali italiani non di rado si registrano sentenze di segno opposto, che si rifanno all'orientamento tradizionale.

Precisamente tali pronunce riprendono l'assunto che l'esistenza di una regolare autorizzazione amministrativa a svolgere un'attività non è da sola sufficiente per escludere il reato di cui si tratta, laddove l'esercizio dell'attività superi i limiti della più "stretta tollerabilità" e non siano state adottate le misure idonee per evitare le esalazioni moleste, per cui possiamo asserire che la tutela civilistica contro le emissioni intollerabili non solo non esclude la tutela penalistica di cui all'art. 674 c.p., ma ponendo uno specifico divieto ne costituisce il presupposto stesso.

Sulla scorta delle predette osservazioni si spera in chiarimenti urgenti e puntuali dalla Cassazione a Sezioni Unite volti a salvare l'incisività della disposizione di cui all'art. 674 c.p. la quale, ad oggi, pare essere fra le poche disposizioni che attraverso lo scudo della tutela penalistica, ponga la salute delle persone al riparo da fenomeni inquinanti e molesti quali possono essere le emissioni provocate da attività produttive.

\* SPECIALISTA IN LEGISLAZIONE AMBIENTALE  
Studio Legale P&S - Ecoavvocati